HRM informatica s.r.l.

www.hrminformatica.it

CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO *EX* ARTT. 61 SS. D.LGS. 276/2003

TRA

Il signor Luca Mascolo Codice Fiscale MSCLCU82T10L049V e residente in Via Latisana 6, 20159 Milano (di seguito indicato anche solo come "Collaboratore");

E

HRM Informatica S.r.l. con sede legale in Via V. Pisani, 13 20124 Milano Partita IVA 12181640157 iscritta presso il Registro delle imprese di Milano al n. 249432/97 (di seguito indicata anche solo come "Committente";

congiuntamente "le Parti"

Premesso

- che il Committente svolge anche l'attività di SVILUPPO SOFTWARE ed è intenzionato a far svolgere un progetto (individuato nell'allegato A che fa parte integrante del presente contratto) ad un soggetto in possesso delle necessarie conoscenze professionali;
- che il Committente, a tal fine, intende avvalersi della collaborazione del Signor Luca Mascolo, in possesso delle conoscenze professionali e dell'esperienza specifica dallo stesso acquisite e indispensabili alla realizzazione del progetto stesso;
- che il Collaboratore, come sopra individuato, intende accettare il suddetto incarico per il quale svolgerà la propria attività in maniera del tutto autonoma, in conformità dei ai termini e delle alle condizioni stabiliti nel presente contratto;
- che il Collaboratore presenterà domanda di iscrizione alla sede Inps di competenza, qualora ancora non sia iscritto;
- che il lavoro a progetto è reso nell'esercizio di attività per la quale non è indispensabile l'iscrizione in albi, ruoli o elenchi professionali;
- che alla luce di quanto sopra, le Parti escludono reciprocamente ed espressamente la volontà di stipulare un contratto di lavoro subordinato ovvero lo svolgimento di compiti meramente esecutivi

Tanto premesso si conviene e si stipula il seguente contratto di lavoro a progetto alle condizioni di seguito riportate.

Titolo I
Disposizioni generali

1. Premesse
1.1. Le premesse di cui sopra, e gli allegati, costituiscono parte integrante del presente contratto.

2. Normativa applicabile
2.1. Il presente contratto sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni qui contenute, dalla normativa nazionale riguardante i rapporti autonomi di collaborazione coordinata e continuativa e in particolare dall'art. 61 e ss. del D. lgs. 24 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni

3.–Rapporti tra Committente e Collaboratore
3.1. Qualora esista la figura del Responsabile del progetto, i rapporti tra Committente e Collaboratore avverranno per mezzo di tale soggetto, con il quale il Collaboratore si coordinerà nel rispetto della propria autonomia.

4. Durata del contratto
4.1. Il presente contratto avrà una durata di 12, con decorrenza dal 01/10/2012 e si concluderà con il conseguimento del Progetto , e, comunque, non oltre il termine ultimo del 30/09/2013.
4.2. Il Committente, in caso di modifica della durata del Progetto, ha la facoltà di prorogare il presente contratto per il tempo ritenuto necessario secondo la sua discrezionale valutazione, con comunicazione da far pervenire al Collaboratore 10 giorni prima della scadenza del contratto.
4.3. Non è ammesso il tacito rinnovo, sicchè il presente contratto si intenderà risolto automaticamente alla scadenza del termine previsto al punto che precede, senza necessità di ulteriori comunicazioni in proposito.
4.4. Il contratto si risolverà inoltre in tutti i casi previsti dai successivi art. 13 del presente contratto.

Titolo II
Disciplina del rapporto

5. - Oggetto del contratto
5.1. Il Collaboratore si impegna a realizzare il Progetto, come concordato tra le parti e meglio specificato nell'allegato A del presente contratto, da intendersi parte integrante del medesimo.
5.2. Detta attività dovrà avere le seguenti caratteristiche:
a) Continuità. L'attività del Collaboratore dovrà svolgersi nell'ambito di un rapporto continuativo con il Committente, per lo svolgimento del Progetto di cui alla premessa e che allegato al presente contratto ne forma parte integrante.

b) Coordinamento. L'attività del Collaboratore potrà essere prestata anche attraverso le strutture messe a disposizione dal Committente, coordinandosi in tal caso con l'organizzazione e le competenti strutture aziendali.
c) Autonomia. Lo svolgimento dell'attività da parte del Collaboratore avverrà in maniera autonoma e non subordinata, dato il suo particolare contenuto professionale, al di fuori di ogni vincolo predeterminato di orario e di presenza, ovvero di qualsivoglia obbligo di giustificazione di assenza o di richiesta di permessi. Il Committente non eserciterà nei confronti del Collaboratore alcun potere gerarchico e disciplinare.
d) Supervisione tecnica. Il Committente avrà il diritto alla supervisione tecnica dell'attività del Collaboratore, fornendo gli orientamenti e le indicazioni di massima, finalizzati unicamente alla corretta esecuzione del Progetto. In questo ambito rientra l'attività di affiancamento sul campo da parte di personale qualificato designato dal Committente.

6. Obblighi del Collaboratore e riservatezza

6.1. Il Collaboratore si obbliga in modo specifico:
a) a svolgere l'attività di cui al precedente punto 5. in assoluta autonomia operativa, con la speciale diligenza richiesta dalla natura dell'incarico assunto. In particolare lo stesso farà buon uso della sua professionalità e farà ricorso alla propria creatività, che non subirà limitazioni da parte del Committente;
b) a coordinarsi con il Responsabile del progetto, come indicato nell'Allegato A, nel rispetto della propria autonomia;
c) a redigere le eventuali relazioni necessarie all'attività compiuta, secondo lo schema indicato dal Committente;
d) a rispettare le regole dettate a tutela della sicurezza e dell'igiene del luogo di lavoro;

6.2. Le obbligazioni di cui al comma 1 sono di carattere strettamente personale e non possono essere trasferite e/o affidate dal Collaboratore ad altri soggetti.

6.3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi anche dopo il termine finale del contratto, in quanto compatibili

6.4. Il Collaboratore si impegna per tutta la durata del Contratto e successivamente, a mantenere la più ampia ed assoluta riservatezza su tutto quanto concerne l'attività del Committente e dei clienti di quest'ultimo nonché, in generale, su tutto ciò di cui dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione del Contratto. E' fatto, pertanto, assoluto divieto al Collaboratore, senza autorizzazione scritta del Committente, di comunicare, divulgare a terzi o fare uso, anche indirettamente, di qualsiasi tipo di informazione e/o documentazione, o notizia comunque inerente all'organizzazione, al know how ed alla attività del Committente nonché della clientela e della loro attività, alla tipologia di incarichi, anche della potenziale clientela, ed in genere a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.

6.5. In caso di violazione degli impegni previsti ai punti che precedono il Committente si riserva di agire per il risarcimento dei danni conseguenti.

7. Tempo dello svolgimento della prestazione

7.1. Il Collaboratore svolgerà la propria attività senza alcun vincolo né obbligo di orario della prestazione.

7.2. Fermo quanto specificato al punto che precede resta inteso che il Collaboratore, in ogni caso, dovrà dedicare il tempo necessario per assicurare la continuità della propria attività al fine di garantire la completa esecuzione del Progetto affidatogli.

7.3. In particolare il Collaboratore non potrà accedere alle strutture del Committente al di fuori dell'ordinario periodo lavorativo degli impiegati del Committente.

8. Obblighi del Committente

8.1. Il Committente si obbliga a rispettare la normativa applicabile al presente contratto e, in modo specifico:
a) a mettere a disposizione del Collaboratore, per tutta la durata del contratto, tutti i mezzi necessari all'esecuzione dell'attività, con particolare riguardo alle infrastrutture, alle attrezzature, ai materiali e soprattutto alle informazioni;
b) ad assicurare al Collaboratore, le condizioni di lavoro, di previdenza sociale, di sicurezza e di igiene, previste dalla normativa in vigore;
c) a pagare il corrispettivo nei modi e nei tempi di cui al successivo punto 11.

9.- Impedimento temporaneo della prestazione

9.1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del Collaboratore non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.

9.2. Ai sensi dell'art. 66, comma 2 D. Lgs. n. 276/2003, l'improvviso impedimento dovuto a malattia o infortunio non comporta l'automatica proroga del contratto, che si estinguerà alla scadenza.

9.3. Il Collaboratore potrà continuare la sua attività dopo la cessazione dell'impedimento, sempre che questo non si protragga per un periodo superiore ad 1/6 della durata complessiva del Contratto.

9.4. La sospensione per maternità comporta una proroga del contratto di 180 giorni.

9.5. In tutti i casi di impedimento e sospensione anche temporanea della prestazione, il corrispettivo di cui al successivo punto 11. del presente contratto verrà riproporzionato in base alla effettiva prestazione, salvo il controllo *ex post* sullo stato avanzamento lavori.

9.6. Nei casi previsti dai punti precedenti sono dovute al Collaboratore soltanto le prestazioni assistenziali previste dalla legge e poste a completo carico degli enti previdenziali/assistenziali.

10. Stato di avanzamento lavori

10.1. Le parti convengono, nel rispetto dei principi espressi dall'art. 61 D.lgs n. 276/2003, di valutare periodicamente (individuando preferibilmente dei momenti d'incontro), in un'ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia nell'esecuzione della prestazione, il lavoro svolto anche in relazione agli obiettivi alla base del progetto.

11. Corrispettivo

11.1.Il corrispettivo per l'attività del Collaboratore sarà, indipendentemente dalla quantità di tempo nel quale il progetto viene sviluppato, pari all'importo di euro 1300,00 netti/mese, a fronte dell'effettiva e regolare esecuzione del progetto, salve le eventuali riparametrazioni previste ai punti 9.5 e 9.6 del presente contratto.

11.2. A richiesta del Collaboratore e per una merà comodità dello stesso, l'importo di cui al punto che precede sarà corrisposto con cadenza mensile a 10 giorni data fine mese e previa verifica dello stato di avanzamento lavori.

11.3. Le parti convengono che il compenso pattuito, ai sensi dell'art. 63 del Dlgs n. 276/2003, è proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro e non è inferiore a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza è analogo a quello del Collaboratore.

11.4.Per quanto riguarda i rimborsi spese al Collaboratore sarà riconosciuto un forfait giornaliero di euro 40,00.

11.5.Tenuto conto che il pagamento del corrispettivo complessivamente pattuito avviene secondo la modalità della cadenza mensile le Parti convengono che, in caso di malattia, infortunio o gravidanza, ai sensi dell'art. 66, c. 1, D. Lgs. n. 276/2003, la misura del corrispettivo verrà proporzionalmente ridotta in base ai giorni di sospensione del rapporto dovuta ai suddetti eventi.

11.6.Nessuna ulteriore somma sarà dovuta ad alcun titolo. Sono quindi espressamente escluse indennità per cessazione incarico, ferie, lavoro straordinario e/o festivo, mensilità aggiuntive e ogni altra indennità non espressamente richiesta dalle leggi vigenti.

12. Trattamento fiscale contributivo ed assicurativo

12.1.Oltre al corrispettivo di cui al precedente punto 11., il Committente verserà gli oneri previdenziali ed assistenziali, previsti dalla legge a proprio carico ed a carico del Collaboratore.

12.2.Il Collaboratore dichiara che il corrispettivo a lui attribuito non deve essere assoggettato ad IVA, a norma dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

12.3.Il Committente provvederà a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali, previdenziali ed ogni altra ritenuta eventuale, con le modalità, le percentuali ed i termini previsti dalle leggi vigenti: sarà cura del Collaboratore informare tempestivamente il Committente in merito ad ogni elemento utile per determinare le corrette ritenute e detrazioni da applicare.

Titolo III
Scioglimento del rapporto

13. Estinzione del contratto

13.1.Il contratto si intende risolto al momento della realizzazione del progetto che ne costituisce l'oggetto.

13.2.Le parti possono recedere prima della scadenza del termine previsto nel presente contratto e senza preavviso nel caso di fatti e/o comportamenti costituenti giusta causa.

13.3.Le parti dichiarano di considerare fin d'ora come giusta causa di recesso in via esemplificativa e non esaustativa le seguenti ipotesi:

- ✓ Il mancato raggiungimento degli obiettivi, come di volta in volta verificato per il tramite dello stato di avanzamento lavori
- ✓ Eccessiva onerosità sopravvenuta anche per il venir meno della commessa e/o del contratto d'appalto per la quale il contratto a progetto è stato stipulato;
- ✓ La violazione di obblighi di legge e di contratto;
- ✓ L'anticipata cessazione della attività connessa alla realizzazione del progetto;
- ✓ L'inadempimento di una certa gravità alle obbligazioni contenute nel presente contratto ed in particolare agli obblighi di legge;
- ✓ Impossibilità sopravvenuta alla prestazione (ad eccezione dei casi di malattia, infortunio, gravidanza)

13.4.Il Committente ha altresì la facoltà di recedere prima della scadenza del termine previsto nel presente contratto qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del Collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto.

13.5.Il Collaboratore può recedere prima della scadenza del termine previsto nel presente contratto, con un preavviso di almeno 20 gg. da comunicare attraverso lettera raccomandata.

13.6.In qualunque caso di recesso anticipato il compenso di cui all'art. 11 sarà proporzionalmente ridotto in base all'effettiva prestazione lavorativa effettuata al momento del recesso, salvo il controllo *ex post* sullo stato di avanzamento lavori.

Titolo IV
Disposizioni Finali

14. Proprietà intellettuale

14.1. Tutti i diritti patrimoniali sui risultati dell'attività resa dal Collaboratoree realizzati nell'ambito del presente incarico ai sensi e per gi effetti dell'art. 12 bis Legge n.633/1941, appartengono al Committente o ai suoi Clienti, che si riservano ogni più ampia facoltà di utilizzo ivi compresa la cessione e/o il trasferimento.

14.2.Il Collaboratore pertanto si impegna esplicitamente a non cedere a terzi, e a non sfruttare, nel proprio interesse o nell'interesse di terzi, *in toto* o in parte, quanto realizzato nell'ambito del presente rapporto di collaborazione, essendo l'importo concordato a titolo di corrispettivo comprensivo della cessione di tutti i diritti.

14.3.Le disposizioni di cui ai punti 14.1 e 14.2 che precedono conservano i loro effetti oltre la scadenza del presente contratto.

15. Trattamento dei dati personali

15.1.Il Collaboratore a Progetto autorizza fin d'ora il Committente al trattamento, anche informatico e telematico, e alla comunicazione dei suoi dati personali, per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali fiscali, contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria.

15.2.Il Committente si impegna ad utilizzare tali dati nel rispetto delle prescrizioni di cui al citato decreto e, comunque, con finalità gestionali ed amministrative connesse con il presente contratto.

15.3. Il Collaboratore dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e di essere a conoscenza dei diritti dell'interessato secondo quanto previsto dall'art. 7 e ss. del summenzionato decreto legislativo.

16. Non concorrenza

16.1. Nell'esercizio della sua attività il collaboratore è tenuto alla esecuzione contrattuale secondo buona fede e correttezza ai sensi dell'art. 1375 c.c..

16.2. Il Collaboratore si impegna inoltre ad astenersi per un periodo di un anno (12 mesi) dal termine dell'attività presso il Committente, dall'intraprendere azioni commerciali, e quindi prestare la sua opera presso le Aziende presentate dalla HRM Informatica s.r.l., dai suo collaboratori o dai suo Clienti.

16.3. Nel caso di mancato rispetto del patto di non concorrenza HRM Informatica s.r.l. maturerà il diritto ad un risarcimento pari a 3000,00 €, tale importo ove possibile, verrà detratto sino a concorrenza dalle ultime spettanze del professionista. Resta salva la facoltà dell'azienda di provare altri eventuali maggiori danni.

17. Tutela della salute e sicurezza

17.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del Committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. N. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

17.2. Il Collaboratore dichiara di aver ricevuto dal Committente la documentazione, previa illustrazione dei contenuti e delle relative avvertenze, utile per l'eventuale uso delle attrezzature aziendali presenti nei luoghi di lavoro in cui sarà chiamato ad operare, con particolare attenzione alle misure per la tutela della salute e della sicurezza adottate dall'azienda, nel rispetto delle norme di garanzia stabilite dall'art. 66, c. 4, D. Lgs. N. 276/2003, nonchè di essere stato informato sui rischi specifici dell'attività svolta nei luoghi di lavoro in cui sarà chiamato ad operare e delle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

17.3. Il Collaboratore offre al Committente la sua cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e tutela della salute e sicurezza.

18. Controversie

18.1. Per eventuali controversie si fa esplicito riferimento alla previsione contenuta nell' art. 409 c.p.c n.3 e seguenti.

19. Rinvio

19.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni del codice civile di cui agli artt. 2222 e ss., nonché al D.Lgs 10.09.03 n. 276 in materia di lavoro a progetto.

20. Altri obblighi delle parti

20.1. Qualunque modifica o integrazione del presente contratto dovrà essere redatta per iscritto a pena di nullità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, li 03/08/2012

Il Committente

Il Collaboratore

Il Collaboratore dichiara di aver letto, compreso e sottoscritto tutte le clausole del presente contratto e in particolare, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. approva specificamente tutto quanto previsto negli artt. 5 (Durata), 6 (Obblighi del Collaboratore e riservatezza), 9 (Impedimento temporaneo della prestazione), 13. (Estinzione del contratto), 14. (Proprietà intellettuale), 16. (Non concorrenza) del presente contratto.

Milano, li 03/08/2012

Il Committente

Il Collaboratore

ALLEGATO A) – PROGETTO

Committente	Hrm Informatica srl
Cliente	Cluster Reply Srl
Software	Bonifica FIP Eurizon

Descrizione Progetto	Analisi e bonifica di incongruenze dei dati presenti sul database e risoluzione dei bug che le hanno causate per le polizze relative ai Fondi Pensionistici.
Risultato atteso/Deliverables	Sviluppare le query necessarie a realizzare le funzioni specificate nell'analisi funzionale consegnata ed effettuare i rispettivi unit test e system test di questi. Il risultato atteso è la bonifica generale dei bug (previa opportuna analisi e studio della situazione attuale) nell'area Polizze Fondi Pensionistici.
Competenze tecniche specialistiche	Capacità di analisi e programmazione software, utilizzo di database relazionali e sistemi di test.
Caratteristiche ambiente tecnologico	Visual Basic 6, VB.Net, T-SQL
Mezzi e strumenti	Il progetto prevede l'impiego di prodotti software open source in abbinamento a software commerciale, messi a disposizione dalla Committente e/o dal Cliente. Il collaboratore avrà accesso ai locali della Committente e/o del Cliente compatibilmente con gli orari di ufficio. Per ottemperare a requisiti di sicurezza e riservatezza, oltre che per implicite necessità di carattere tecnico, potrà essere richiesto collaboratore di utilizzare espressamente postazioni di lavoro fisse o mobili di proprietà del Committente e/o del Cliente.
Organizzazione e coordinamento	Il progetto verrà svolto dal collaboratore in piena autonomia. La Committente nomina un referente interno che avrà il compito di seguire l'andamento di ciascuna fase del progetto e monitorarne l'avanzamento.
Note	*L'attività progettuale sopra indicata sarà svolta su applicativo di proprietà e/o uso del Cliente escludendo sin da ora che alcuna prestazione verrà eseguita su Software di proprietà e/o uso della Committente.*